



ENTE NAZIONALE RISI

Milano

Sede Centrale

A nome dell'Ente Nazionale Risi viene depositato presso i competenti uffici un marchio collettivo avente la funzione e lo scopo di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti commercializzati dagli operatori italiani del settore.

Ciò premesso viene redatto, al fine di disciplinare la concessione e l'uso del marchio sopraccitato il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1. Il marchio è costituito da:

TRE CARIOSIDI DI RISO LAVORATO SCHEMATIZZATE CON I COLORI DELLA BANDIERA ITALIANA E LA SOTTOSTANTE SCRITTA "RISO ITALIANO".

Esso dovrà essere fedelmente riprodotto secondo il modello fornito dall'Ente Nazionale Risi (cfr. immagine allegata); variazioni discrezionali da parte degli utilizzatori saranno ammesse solo in ordine alle dimensioni di riproduzione.

Art. 2. Il marchio potrà essere utilizzato dagli operatori sopraccitati i quali, avendo preso visione del presente regolamento, si impegnino a rispettarne il contenuto e a darvi coerente attuazione.

Art. 3. Il marchio in questione potrà essere utilizzato dagli operatori cui è concesso nelle seguenti forme:

- a) sui contenitori del prodotto destinati alla vendita al consumatore finale e non ad ulteriore trasformazione e/o manipolazione;
- b) su cataloghi, carta da lettere, listini, fatture e ogni altro materiale inerente l'attività commerciale, solo se contemporaneamente in uso anche sui contenitori di cui sopra.

Art. 4. Il marchio potrà essere utilizzato solamente per contraddistinguere il riso proveniente da coltivazioni nazionali di qualità conforme agli standard indicati dall'art. 2 della Legge 18.3.1958 n. 325 e successive modificazioni, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia commercializzato in Italia o diretto all'estero. L'apposizione potrà avvenire solo su confezioni di riso in ogni fase di lavorazione (bianco, parboiled ed integrale semigreggio), nonché sui preparati a base di riso bianco, parboiled ed integrale semigreggio.

Art. 5. Il marchio non potrà comunque essere utilizzato per identificare sottoprodotti della lavorazione del riso o derivati dello stesso.

Art. 6. L'autorizzazione all'uso del marchio è valida sine die dalla data in cui l'Ente la trasmette all'utilizzatore. Ai sensi del successivo articolo 8, l'Ente Nazionale Risi si riserva tuttavia di sospenderla o revocarla in caso di inosservanza da parte dell'utilizzatore delle norme del presente regolamento; lo stesso utilizzatore può inoltre rinunciare in ogni tempo con richiesta scritta espressa.



ENTE NAZIONALE RISI

Milano

Sede Centrale

Art. 7. L'Ente Nazionale Risi si riserva il diritto di effettuare, con la massima collaborazione degli utilizzatori, un assiduo e costante controllo del prodotto contraddistinto dal marchio collettivo in questione, mediante il prelevamento di campioni da effettuarsi presso gli utilizzatori ed i confezionatori incaricati dai medesimi.

Gli utilizzatori si impegnano inoltre a fornire con cadenza semestrale all'Ente Nazionale Risi i dati di produzione e di approvvigionamento delle materie prime, consentendo a quest'ultimo in ogni tempo l'accesso ai luoghi di deposito del prodotto già confezionato o in fase di confezionamento, nonché alla propria contabilità interna a fini di riscontro e probazione delle dichiarazioni già rese.

Art. 8. Le violazioni al presente regolamento saranno punite, previo accertamento da parte del Comitato costituito ai sensi del successivo articolo 9 ed a suo insindacabile giudizio, mediante la sospensione e/o la revoca del diritto all'uso del marchio su decisione del Comitato. L'Ente Nazionale Risi si riserva comunque di agire in giudizio per la tutela del marchio ed ottenere il risarcimento di danni nel caso di accertate violazioni pregiudiziali del corretto utilizzo.

Gli utilizzatori potranno infine essere segnalati alle competenti autorità qualora l'Ente Nazionale Risi ravvisi in esse gli estremi di un illecito penale.

Art. 9. Ogni più ampio potere in ordine alle modalità di concessione in uso del marchio e per quanto attiene all'esecuzione del presente regolamento ed all'applicazione delle sanzioni viene espressamente demandato a un Comitato così composto:

- il Direttore Generale dell'Ente Nazionale Risi;
- il dirigente dell'area mercati dell'Ente Nazionale Risi;
- il tecnico responsabile del settore mercato interno dell'Ente Nazionale Risi.